



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

PROGETTI AdSP MAO n. 1887 e 1894

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO IN AMBITO PORTUALE, EVENTUALE
TRATTAMENTO E CONFERIMENTO A RECUPERO
E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI
DEL CARICO DELLE NAVI NEI PORTI DI
TRIESTE E MONFALCONE

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1.	PREMESSE.....	4
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1.	DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.2.	CHIARIMENTI.....	5
2.3.	COMUNICAZIONI.....	5
3.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
4.	DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI, VALORE DELLA CONCESSIONE.....	6
4.1.	DURATA.....	6
4.2.	OPZIONI E RINNOVI.....	7
4.3.	VALORE DELLA CONCESSIONE.....	7
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
6.	REQUISITI GENERALI.....	9
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
7.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ.....	10
7.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	11
7.3.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	11
7.4.	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	14
7.5.	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	14
8.	AVVALIMENTO.....	15
9.	SUB-APPALTO (SUB-AFFIDAMENTI).....	15
10.	GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA E DEL CONTRATTO.....	16
11.	SOPRALLUOGO.....	18
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	18
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	21
15.1.	DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FORMA DI PARTECIPAZIONE.....	22
15.1.1.	PROCURA.....	22
15.2.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	23
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	27
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE C – OFFERTA ECONOMICA.....	30
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	32
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	33
18.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.....	40
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41

20	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	41
21	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	42
22	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	43
23	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	43
24	CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	45
25	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	45
26	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	45

1. PREMESSE

Con deliberazione n. 379/2021 del 5 luglio 2021, questa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha disposto di procedere all'indizione della gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare, in concessione, il servizio di raccolta, trasporto in ambito portuale, eventuale trattamento e conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nei porti di Trieste e Monfalcone.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici - in seguito *Codice*.

Il luogo di svolgimento del servizio in concessione è identificato nelle aree portuali (banchine, moli e rada) dei Porti di Trieste e Monfalcone e nelle aree demaniali dell'Autorità di Sistema Portuale autorizzate all'esercizio di porti turistici e sportivi.

CODICI NUTS: ITH43 (Monfalcone); ITH44 (Trieste).

CIG: 8821539446

CPV 90511000-2 (Servizi di raccolta rifiuti); 90512000-9 (Servizi di trasporto rifiuti).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Vanna GENTILLI.

L'intera procedura di cui al presente Disciplinare di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del sistema telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 0400649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno sei giorni prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente www.porto.trieste.it alla sezione "Amministrazione Trasparente – Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. il Bando di gara (GUUE E GURI);
- b. il Disciplinare di gara e suoi allegati:
 - *Forma di partecipazione (Allegato 1)*;
 - *DGUE (Allegato 2)*;
 - *Dichiarazioni integrative (Allegato 2-BIS)*;
 - *(eventuale) Modello per avalimento (Allegato 3)*
 - *Schema offerta economica (Allegato 4)*;
- c. Elaborati progettuali:
 - *Capitolato Speciale Prestazionale (Elaborato 01)*
 - *Cronoprogramma (Elaborato 02)*

- *Relazione Generale (Elaborato 03)*
- *Elenco delle tariffe (Elaborato 04)*
- *DUVRI (Elaborato 05)*
- *Relazione descrittiva PEF (Elaborato 06)*
- *Conto Economico (Elaborato 07)*
- *Tav.1 Porto e rada di Trieste*
- *Tav.2 Porto e rada di Monfalcone*
- *Tav.3 Aree demaniali per diporto ed attività sportive*
- *Tav.4 Aree demaniali pescherecci e navi servizi portuali*

d. Schema di contratto di concessione

L'Intesa per la Legalità ed il Codice di comportamento sono pubblicati sul sito Internet della Autorità procedente.

I Piani di gestione dei rifiuti nave relativi al Porto di Trieste e di Monfalcone sono reperibili all'indirizzo web <https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/piano-gestione-rifiuti-nave>.

Le istruzioni operative per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma di *eprocurement* (www.eappalti.regione.fvg.it) sono reperibili all'interno della stessa piattaforma.

Tutta la documentazione di gara è comunque disponibile sul Portale eAppaltiFVG (www.eappalti.regione.fvg.it) e sul sito Internet dell'AdSP MAO (www.porto.trieste.it – sezione "Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara").

2.2. CHIARIMENTI

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati e abilitati.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato nella Piattaforma. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte aventi ad oggetto tematiche di interesse generale verranno pubblicate in forma anonima sul Portale eAppaltiFVG, nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, e all'indirizzo internet www.porto.trieste.it, sezione "Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara".

Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO online.

Con l'accesso alla RDO online, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO online ad esso riservata.

Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'articolo 76, commi 2-bis e 5, del Codice, si precisa che:

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;

- del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al portale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul portale eAppaltiFVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Come indicato in premessa, l'oggetto della concessione è il servizio di raccolta, trasporto in ambito portuale, eventuale trattamento e conferimento a recupero e/o smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico delle navi nei porti di Trieste e Monfalcone.

La concessione è costituita da un unico lotto per la necessità di interfacciarsi con un unico operatore al fine di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dell'intero servizio e poiché deve essere garantita coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni tecniche connesse alla realizzazione del servizio in oggetto in entrambi i siti di Trieste e Monfalcone.

Il valore presunto della concessione ammonta ad € **6.353.913,48**: si rinvia al punto 4.3 del presente Disciplinare.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € **8.531,34** (IVA esclusa) e **non è soggetto a ribasso**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari in € **1.947.735,00** pari al **25,99%** dei ricavi calcolati sulla base dell'incidenza per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi ed al **9%** di incidenza per il servizio di recupero/smaltimento. Quanto all'incidenza della manodopera per i servizi per pescherecci, navi di servizio e diportisti, è stata reputata l'incidenza trascurabile.

Si rinvia alla documentazione a corredo del presente Disciplinare per la definizione di dettaglio, qualitativa e quantitativa, sui servizi da realizzare nell'ambito del rapporto concessorio.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI, VALORE DELLA CONCESSIONE

4.1. DURATA

La durata della concessione per lo svolgimento del servizio in oggetto è di 3 (tre) anni decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

L'AdSP MAO si riserva la facoltà di ricorrere ad un periodo opzionale per la protrazione della durata della concessione per ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni economiche e tecniche di espletamento del servizio.

Tale opzione verrà esercitata dall'AdSP MAO entro 180 giorni dalla scadenza del primo triennio di attività mediante PEC. Tale facoltà dipende dall'insindacabile volontà di AdSP MAO ed è escluso ogni diritto in merito in capo al Concessionario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di estensione dei servizi ad altri ambiti operativi o portuali.

E' infatti facoltà di AdSP MAO richiedere al Concessionario l'estensione o la diminuzione dei servizi svolti, ove ciò si rendesse necessario in base a nuove disposizioni legislative o regolamentari introdotte, ovvero in base a circostanze non prevedibili di pubblico interesse, nel limite del 20% (venti per cento) in più o in meno del valore della concessione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.3 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione, costituito dal fatturato totale del Concessionario generato nel corso del servizio al netto del periodo opzionale (3 anni), ammonta ad € **6.353.913,48**, articolato in base alla sotto estesa tabella:

TIPOLOGIA SERVIZIO	PORTO DI TRIESTE	PORTO DI MONFALCONE
Rifiuti solidi + smaltimenti	€ 637.210,73	€ 150.524,45
Rifiuti liquidi + smaltimenti	€ 1.042.684,22	€ 196.177,96
Imbarcazioni da diporto, di servizio portuale e pescherecci	€ 50.893,00	€ 0,00
Costi annuali per attività di contrasto diffusione epidemia COVID - 19	€ 32.280,80	€ 8.200,00
TOTALE IMPORTO ANNUO	€ 1.763.068,75	€ 354.902,41
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	€ 2.117.971,16	

PERIODO CONTRATTUALE (ANNI 3)					PERIODO OPZIONALE (ANNI 2)		
2021 (6 mesi)	2022	2023	2024 (6 mesi)	TOTALE	2025	2026	TOTALE VALORE CONTRATTO
€ 1.058.985,58	€ 2.117.971,16	€ 2.117.971,16	€ 1.058.985,58	€ 6.353.913,48	€ 2.117.971,16	€ 2.117.971,16	€ 10.589.855,80

(IVA esclusa), al netto di altre imposte e/o contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze in ragione di € **8.531,34**, il tutto come risulta dal Piano economico-finanziario posto a base della presente procedura di gara, quale strumento a disposizione dei concorrenti.

Come previsto dal Capitolato speciale prestazionale, l'affidatario è tenuto a corrispondere all'AdSP MAO il canone concessorio, salva ogni eventuale offerta migliorativa, pari alla percentuale del **2%** (due per cento) di quanto fatturato per i servizi resi agli utenti, detratto il 50% (cinquanta per cento) dei costi del solo conferimento agli impianti di trattamento/smaltimento, con un minimo garantito di annui € **40.000,00** (euro quarantamila/00).

Per il primo anno la quota fissa annua [con il minimo garantito di € 40.000,00 (euro quarantamila/00)], sarà rapportata al periodo intercorrente tra la data di avvio delle attività e il 31 dicembre del medesimo anno, oltre all'importo corrispondente alla quota percentuale offerta in gara pari al []% ([] per cento), alla chiusura del relativo bilancio di esercizio.

Tale importo, limitatamente al primo anno di attività, dovrà essere versato all'AdSP MAO:

- relativamente alla quota mensile fissa, entro la data del 31.12 del primo anno di esercizio;
- la quota percentuale variabile in funzione al volume di quanto fatturato andrà versato entro il mese successivo alla chiusura del bilancio di esercizio.

Per gli anni successivi l'importo dovrà essere versato all'AdSP MAO, per la quota fissa, anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno, mentre il conguaglio, rapportato al fatturato per i servizi resi, dovrà essere versato alla chiusura annuale della contabilità e comunque non oltre il mese di aprile successivo all'anno di riferimento.

Il canone rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno contrattuale; potrà essere aggiornato dall'AdSP MAO, a richiesta del Concessionario, a partire dal secondo anno contrattuale, qualora il fatturato registrato dal Concessionario per le attività di gestione rifiuti nel corso del secondo anno di contratto risulti aumentato o diminuito rispetto a quello del primo anno in misura superiore o inferiore al 5% (cinque per cento).

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo presunto della concessione, è pari ad € **10.589.855,80**, incluso il periodo opzionale di due anni come risulta dalla tabella sopra indicata.

Al fine dell'ottimale svolgimento del servizio è stato ipotizzato, come risulta dal piano economico finanziario posto a base di gara, un investimento minimo di € **320.000,00** (euro trecentoventimila/00), stimato per la fornitura e posa in opera del (solo) impianto per il trattamento delle acque di zavorra nel presupposto del possesso/disponibilità dei natanti e degli altri beni strumentali necessari all'ottimale espletamento del servizio.

Le condizioni di ammortamento dell'investimento ed una previsione di costi e di ricavi sono desumibili dal Piano economico finanziario allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTOE o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTOE non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Intesa per la legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a.1) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui il concorrente ha sede per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio da affidare in concessione oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; nel caso di cooperative o consorzi di cooperative anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23.6.2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Per i Raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), i consorzi di cui all'art. 45, lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa appartenente al Raggruppamento o consorzio.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il suddetto requisito deve essere posseduto dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

a.2) iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali di cui all'art. 121 del D.lgs. 3.4.2006, n. 152 e regolamentato con D.M. 3.6.2014, n. 120, per i seguenti requisiti di esecuzione:

- Categoria 1 classe D (raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati);
- Categoria 4 classe D (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi);
- Categoria 5 classe D (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi).

Per i Raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), i consorzi di cui all'art. 45, lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa appartenente al Raggruppamento o consorzio.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il suddetto requisito deve essere posseduto dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, deve:

b.1) possedere un fatturato globale d'impresa maturato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2020-2019-2018) per un ammontare complessivo non inferiore ad € 6.000.000,00 con un minimo di fatturato annuo non inferiore ad € 2.000.000,00;

b.2) aver conseguito, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari (2020-2019 e 2018) un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della concessione, non inferiore ad € 1.500.000,00 con un minimo di fatturato annuo non inferiore ad e 500.000,00. Per servizi analoghi si intende il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi in porti di rilevanza nazionale effettuato sia con l'utilizzo di mezzi nautici sia con l'utilizzo di mezzi meccanici gommati (autocarri, compattatori, veicoli scarrabili, ecc.).

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni il requisito del fatturato va rapportato al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Per i Raggruppamenti ed i Consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti il Raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di cui alle lettere b) e c) mentre, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria con una quota non inferiore al 40%.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1. REQUISITI INERENTI I SERVIZI

c.1) Esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di invio del Bando alla GUUE, di un servizio analogo ossia servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi in porti di rilevanza nazionale effettuato sia con l'utilizzo di mezzi nautici sia con l'utilizzo di mezzi meccanici gommati (autocarri, compattatori, veicoli scarrabili, ecc.) **per un importo non inferiore ad € 750.000,00.**

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante l'esibizione dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante presentazione dell'originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per i Raggruppamenti temporanei ed i Consorzi il requisito deve essere posseduto complessivamente; per il Consorzi di cui all'art. 47 comma 2 bis del Codice, il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori.

In ogni caso la mandataria del Raggruppamento deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Inoltre il concorrente deve essere in possesso:

d.) di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto di gara.

Per i Raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) ed i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) e g) del Codice, il requisito deve essere posseduto da ciascun soggetto facente parte della compagine.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice il requisito deve essere posseduto direttamente dal Consorzio.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice il requisito deve essere posseduto secondo quanto prevede l'art. 47, comma 2 bis del Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione di copia informatica di un certificato di conformità un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

e.) Valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e UNI EN ISO 14001:2015 o al Regolamento CE 1221/2009-EMAS idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto di gara.

Per i Raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) ed i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) e g) del Codice, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice il requisito deve essere posseduto direttamente dal Consorzio.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice il requisito deve essere posseduto secondo quanto prevede l'art. 47, comma 2 bis del Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione di copia informatica di un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

f.1) Disponibilità (da precisare il titolo giuridico) per l'intera durata del rapporto concessorio, di almeno i seguenti mezzi navali, da indicare ai soli fini dell'ammissione alla gara, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale prestazionale:

- **N. 1 motobarca** con capacità di carico a bordo di ≥ 4 cassoni di capacità complessiva di 28/30 mc per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi ed olio alimentare;

- **N. 1 natante** per la raccolta di rifiuti liquidi di capacità massima di 800 mc con possibilità di ricevere acque oleose ed acque nere in separati tank con capacità di almeno 600 mc + 200 mc ovvero n. 2 bettoline con capacità di 350/400 mc ciascuna.

Resta inteso che l'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto ed all'avvio del servizio, dovrà dimostrare la disponibilità, fatta salva ogni miglioria tipologica e qualitativa indicata nell'offerta tecnica, dei mezzi indicati nei Piani di gestione dei rifiuti nei Porti di Trieste e di Monfalcone le cui caratteristiche sono riportate nel Capitolato speciale (art. 22 e seguenti).

f.2) Disponibilità (da precisare il titolo giuridico) per l'intera durata del rapporto concessorio, di almeno i seguenti automezzi, da indicare ai soli fini dell'ammissione alla gara, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale prestazionale:

- **N. 1 autocompattatore per rifiuti solidi assimilati agli urbani con capacità di ≥ 6 mc;**
- **N. 1 autocarro con attrezzatura per la movimentazione di cisterna scarrabile da ≥ 9 mc per ritiro acque oleose ed acque nere ovvero cassone scarrabile da ≥ 28 mc.**

Resta inteso che l'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto ed all'avvio del servizio, dovrà dimostrare la disponibilità, fatta salva ogni miglioria tipologica e qualitativa indicata nell'offerta tecnica, degli automezzi indicati nei Piani di gestione dei rifiuti nei Porti di Trieste e di Monfalcone, le cui caratteristiche sono riportate nel Capitolato speciale (art. 22 e seguenti).

g) Disponibilità (da precisare il titolo giuridico) per l'intera durata del rapporto concessorio, di almeno i seguenti contenitori secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale prestazionale:

- **N. 4 cassoni scarrabili da 28 mc**, idonei al trasporto di rifiuti solidi anche di tipo urbano;
- **N. 1 cisterna scarrabile** da 6 / 9 mc per raccolta di rifiuti liquidi su richiesta delle navi.

Anche in questo caso l'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto ed all'avvio del servizio, dovrà dimostrare la disponibilità, fatta salva ogni miglioria tipologica e qualitativa indicata e valorizzata nell'offerta tecnica, dei contenitori nel numero e tipologia previsti nei Piani di gestione dei rifiuti nei Porti di Trieste e di Monfalcone, con le caratteristiche riportate nel Capitolato speciale (art. 22 e seguenti).

h) Disponibilità per l'intera durata della concessione, di un numero di risorse umane e professionali conforme all'organico minimo indicato nel Capitolato speciale prestazionale (art. 20), fornendo le relative qualifiche e livelli professionali e specificatamente:

a) Direzione, programmazione e coordinamento del servizio. Per lo svolgimento di dette funzioni è richiesta la presenza di:

- n. 1 Responsabile della concessione, laureato in discipline tecniche ovvero economiche ovvero giuridiche e con esperienza di almeno 10 anni nella direzione di servizi similari, che sarà il referente dell'AdSP MAO, con ruolo di coordinamento generale e compiti di:
 - organizzazione generale del servizio compreso il reperimento, acquisto, noleggio di personale e mezzi per il completo espletamento del servizio;
 - organizzazione di dettaglio del personale, dei mezzi nautici e terrestri, organizzazione degli adempimenti tecnici ed organizzativi per l'operatività e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature;
 - controllo dell'andamento del servizio nel rispetto della sicurezza e tutela dei lavoratori, della tutela ambientale e degli obiettivi del servizio in concessione;

- tenuta della corrispondenza con AdSP MAO e partecipazione ai Tavoli di confronto normativo e tecnico gestionale e alle attività previste per il miglioramento del servizio in concessione.

b) Esecuzione del servizio da affidare a personale dotato di adeguata preparazione ed esperienza secondo la seguente dotazione organica minima (salva ogni miglioria declinata nell'offerta):

- N. 2 Comandante / DM inferiore 500 tsl
- N. 3 Marinaio comune
- N. 5 Autista autocarro.
- N. 1 Operaio specializzato

Per i Raggruppamenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) ed i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) e g) del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal Raggruppamento o dal Consorzio.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice i requisiti devono essere posseduti direttamente dal Consorzio.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice i requisiti devono essere posseduti secondo quanto prevede l'art. 47, comma 2 bis del Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione di copia informatica del titolo giuridico per la disponibilità dei natanti, degli automezzi e dei cassonetti.

Per il personale il requisito potrà essere comprovato:

- per i dipendenti mediante foglio matricolare o documento equivalente o una dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro;
- per i consulenti mediante copia conforme della dichiarazione IVA annuale e mediante documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati nei pertinenti punti di cui ai paragrafi da 7 *usque* 7.3.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che nei Raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di cui ai paragrafi da 7 *usque* 7.3. a norma dell'art. 47 del Codice.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento:

- per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto **6 e 7.1**;
- per i requisiti di partecipazione di cui all'art. 87 del D.lgs. n. 50/2016 (certificazioni qualità).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al Responsabile del Procedimento, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al paragrafo 15.2. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9 SUB-APPALTO (SUB-AFFIDAMENTI)

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite del 50% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Tale limite è motivato dalla necessità che il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle prestazioni) sia conseguito attraverso una preponderante e continua attività del soggetto aggiudicatario che determini uniformità e tempestività nei livelli prestazionali.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Concedente. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 174, comma 5 del Codice.

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione all'Amministrazione concedente.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione concedente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di concessione.

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, espone il concessionario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del decreto legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982).

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E DEL CONTRATTO

10.1) L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base della concessione di **€ 6.353.913,48** e precisamente di importo pari ad **€ 127.078,27**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6.9.2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il c.c. intestato a Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale IBAN IT70B010050220000000218000 indicando quale causale "*Servizio di raccolta e trasporto rifiuti delle navi nei Porti di Trieste e Monfalcone*".
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai

fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“Allegato B – Schede Tecniche” del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - riportare l'autentica della sottoscrizione o essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.lgs. 7.3.2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005; in detti casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del D.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93 comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

Ai sensi dello stesso art. 93 comma 7 del Codice dei contratti, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate (Il principio vale solo per il consorzio stabile: cfr. anche ANAC, delibera 1 marzo 2017 n. 227).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano già stati costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie non previste a pena di esclusione dal codice).

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10.12.2014 n. 34).

Per fruire delle suddette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **non** è prevista l'effettuazione del sopralluogo.

La documentazione di gara potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online" o dai link indicati nel presente documento.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 dd. 29.12.2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*contributi in sede di gara*" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa sia le offerte tecniche ed economiche richieste con il presente Disciplinare dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma eAppaltiFVG**, attraverso l'area "*Richiesta di offerta online*" (RDO) con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine di scadenza indicato in Piattaforma.**

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "*Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte*" reperibile nella sezione "*Allegati*" posizionata all'interno del box "*Dettagli RDO*" della "*RDO online*".

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "*Area generica allegati*" presente nell'ambito della "*Busta Amministrativa*" o "*Busta Tecnica*" della RDO online;
- qualora l'operatore economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione appaltante, è opportuno che i documenti facsimile in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati e infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere economico, **a pena di esclusione** dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "*Risposta Busta Amministrativa*" o "*Risposta Busta Tecnica*".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo.

Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso.

Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "*Area generica allegati*" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "*Busta Amministrativa*" della "*RDO online*".

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili.

La Stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "*Allegati*".

A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione appaltante.

Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa verrà automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta e apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta.

La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione relativa alla forma di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La dichiarazione relativa alla forma di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE, il modello per avvalimento e l'offerta economica dovranno essere redatti preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante all'indirizzo internet www.porto.trieste.it – sezione "*Avvisi, Provvedimenti, Bandi di gara*" e sul Portale eAppaltiFVG.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di

confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La procedura di soccorso istruttorio avrà luogo tramite l'area "**Messaggi**" del Portale eAppaltiFVG.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

Nell'area "**RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA**" della RDO online deve essere inserita la documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

15.1 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA FORMA DI PARTECIPAZIONE

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione redatta utilizzando il modello in Allegato 1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Si precisa che la dichiarazione deve essere sottoscritta:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito: dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o procuratore della mandataria del raggruppamento ovvero del consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice: dal legale rappresentante o procuratore del consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in L. 9.4.2009, n. 3, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10.2.2009, n. 5, convertito con modificazioni in L. 9.4.2009, n. 3, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

15.1.1 PROCURA

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (ad esempio: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;

- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	DGUE di cui all'Allegato 2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito dell'Autorità e sul Portale eAppaltiFVG (Allegato 2) secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle Sez. A-B-C-D dello stesso DGUE.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando la sezione α .

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- a) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo delle opere.
- c) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione di cui alla parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- d) nel caso in cui le condanne per i reati dell'art. 80, comma 1 del Codice si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- e) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di "gravi illeciti professionali"; ai fini della compilazione del relativo riquadro l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";
- f) nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:
 - Impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
 - Società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
 - Società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

- Altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.

Nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380-bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409-sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), nonché sui membri del Collegio sindacale per le società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema

di amministrazione monistico.

Nelle società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409-octies e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti a una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE devono essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva, il DGUE deve essere presentato e sottoscritto con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: il DGUE è presentato da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: il DGUE è presentato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici indicate.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazioni integrative redatte utilizzando il modello in Allegato 2-bis
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o da costituirsi: per ciascuno degli operatori economici partecipanti al raggruppamento/consorzio/GEIE è presentata una dichiarazione distinta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: la dichiarazione è resa dal legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: la dichiarazione è compilata separatamente dal legale rappresentante o procuratore del consorzio e dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna consorziata esecutrice indicata.

Nel caso di avvalimento deve essere resa anche dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

15.3.1.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione per concorrenti con identità plurisoggettiva costituiti e consorzi
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con identità plurisoggettiva già costituiti, consorzi, GEIE:

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative o al registro regionale delle cooperative;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all'art. 48 del Codice;
- consorzio ordinario/GEIE già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio/GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, o mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza di cui all'art. 48 del Codice, conferito all'impresa mandataria o all'organo comune.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Garanzia provvisoria
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti <i>o in alternativa</i> Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente allega il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, come meglio descritto all'art. 10 del presente Disciplinare.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione di impegno di un fideiussore
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti <i>o in alternativa</i> Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente allega il documento attestante la dichiarazione d'impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Disciplinare.

Le documentazioni "Garanzia provvisoria" e "Dichiarazione di impegno di un fideiussore" possono essere contenute in un unico documento, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente, e possono essere rese mediante la presentazione della sola scheda tecnica allegato B schema tipo 1.1. "Garanzia fideiussoria provvisoria" ai sensi del Decreto Ministeriale 31/2018, con la specifica indicazione delle clausole richieste.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Certificazione per riduzione garanzia provvisoria
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Il concorrente che presenta la cauzione provvisoria in misura ridotta deve allegare la scansione della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: a) DGUE di cui all'Allegato 2 b) Dichiarazioni integrative di cui all'Allegato 2-bis c) Modello per avvalimento di cui all'Allegato 3 d) Contratto di avvalimento in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	a), b), c) documenti in formato pdf sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'ausiliaria d) documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento

Il concorrente allega la documentazione sopra elencata, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Disciplinare.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	PassOE sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento

Il documento denominato PassOE attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite il portale AVCPass, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie, il PassOE generato deve essere stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie (FAQ Passoe Operatore economico n. 13).

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il PassOE deve essere riferito anche all'operatore economico di cui si avvale. Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOE fino a quando non è avvenuta la conferma dell'impresa ausiliaria (FAQ PassOE Operatore economico n. 12).

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell'importo relativo al contributo di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005, n. 266
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento

Il versamento dell'importo pari a **Euro 200,00** dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla delibera del Presidente dell'ANAC di aggiornamento dei costi di contribuzione a favore dell'Autorità riferita all'anno in corso reperibile sul sito dell'Autorità medesima. In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

16.1) Al fine della valutazione dell'elemento indicato sub 1) nella tabella n. 1 del successivo punto 18), il concorrente deve presentare **una relazione** da declinare nei seguenti capitoli e con i seguenti contenuti:

- 1.1 *Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima dei mezzi nautici nei singoli ambiti portuali e loro caratteristiche:* dovranno essere indicati precisamente i mezzi nautici navali da destinare stabilmente al servizio e le loro relative caratteristiche, anche in materia di dotazioni per la raccolta rifiuti;
- 1.2 *Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima di personale:* dovranno essere indicate le caratteristiche professionali del personale da destinare stabilmente al servizio e la loro composizione nonché l'organico complessivamente destinato allo svolgimento delle prestazioni;
- 1.3 *Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima di automezzi e loro caratteristiche:* dovranno essere indicati il numero e le caratteristiche tecniche dei mezzi, la loro data di immatricolazione, le emissioni dei motori e il tipo di alimentazione (elettrica/ibrida/metano);
- 1.4 *Proposte di miglioramento della gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi, liquidi pericolosi, sanitari, da alimenti, del residuo del carico, ecc.* con specifico riferimento alla proposta di modifica organizzativa per la gestione dei servizi in termini di efficacia, efficienza, tempestività e sicurezza sia per l'ambiente sia per il personale dedicato;
- 1.5 *Proposte alternative e migliorative allo svolgimento del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento/smaltimento:* andranno scandite le proposte di modifica organizzativa per la gestione del trasporto e del conferimento agli impianti di trattamento/smaltimento del rifiuto raccolto per assicurare la riduzione dei tempi di trasporto e la sicurezza;
- 1.6 *Proposte migliorative per aumentare le raccolte differenziate e applicare i principi dell'economia circolare:* dovranno essere descritte le proposte migliorative per aumentare l'efficacia delle raccolte differenziate dei rifiuti e per raggiungere nel minor tempo possibile le percentuali previste dai Piani di raccolta e gestione rifiuti delle navi negli ambiti portuali di Trieste e Monfalcone e introdurre strumenti per l'economia circolare, quali ad esempio meccanismi di valorizzazione dei rifiuti;
- 1.7 *Proposte migliorative per quanto attiene ai materiali utilizzati nel servizio con particolare riferimento alla tipologia e quantità dei contenitori e loro ubicazione:* dovranno essere descritte le proposte migliorative dei materiali utilizzabili nel servizio rispetto alle specifiche del Capitolato, alla loro quantità e alla loro ubicazione per la riduzione dei percorsi e l'appropriatezza delle scelte;
- 1.8 *Proposte migliorative per la struttura delle sedi operative:* dovranno essere indicate le eventuali proposte migliorative alla dotazione alloggiativa, logistica e strumentale delle sedi operative presso il Porto di Trieste e di Monfalcone;
- 1.9 *Proposte migliorative sulla gestione delle attività ordinarie, delle attività su richiesta e delle attività straordinarie:* dovranno essere illustrate le eventuali proposte migliorative rispetto alle indicazioni prescrittive contenute nel Capitolato speciale prestazionale, per i servizi di natura ordinaria, delle attività su richiesta e delle attività straordinarie in termini di incremento dell'efficacia e semplificazione dei rapporti tra tutti gli attori;
- 1.10 *Altre proposte migliorative del servizio anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria:* dovranno venir esplicitate, in detto capitolo, eventuali proposte migliorative sull'assetto del servizio e sui protocolli sanitari da adottare per ciascuna attività al fine della prevenzione e tutela del personale e degli utenti;
- 1.11 *Migliorie rispetto agli obblighi di rendicontazione all'AdSP MAO dei dati contabili e della esazione delle tariffe e del sito WEB:* dovranno venir esplicitate le proposte migliorative rispetto alla tempistica ed alle condizioni previste per l'informazione all'AdSP MAO delle condizioni economiche del servizio nonché le caratteristiche salienti del sito WEB da allestire a cura del Concessionario nei termini e con le finalità indicate nel Capitolato speciale prestazionale.

La relazione dovrà avere la **dimensione massima di n. 11 (undici) pagine** scritte su una sola facciata con font New Times Roman, p.ti 12 , interlinea singola. Nel computo non sono conteggiati il sommario e il frontespizio qualora non contenga testo.

Alla relazione potranno essere allegati **massimo n. 5** elaborati (grafici, organigrammi, dépliant, schede tecniche, ecc) in formato UNI A3 o UNI A4.

I fogli dovranno essere numerati e raccolti in apposito fascicolo.

16.2) Al fine della valutazione dell'elemento indicato sub 2) nella tabella n. 1 del successivo punto 18), il concorrente deve presentare **una relazione** da declinare nei seguenti capitoli e con i seguenti contenuti:

2.1 possesso di certificazione aziendale oltre a quanto previsto ai fini dell'ammissione: il concorrente dovrà produrre la copia della Certificazione aziendale OHSAS 18001 relativa alla salute e sicurezza sul posto di lavoro ovvero della certificazione ISO 45001. In caso di concorrente plurisoggettivo per aver titolo all'attribuzione del punteggio tutte le imprese facenti parte della compagine dovranno essere in possesso della certificazione;

2.2. Formazione del personale dedicato al servizio: il concorrente dovrà riportare nella relazione la descrizione del sistema stabile di formazione e qualificazione professionale rivolto al personale destinato al servizio in gara in termini di: programmi, frequenze, qualificazione dei docenti e lingue straniere (inglese e/o turca) al fine di evidenziarne la appropriatezza;

2.3. Valutazione di specifiche esperienze maturate in un precedente servizio affine: il concorrente dovrà descrivere sinteticamente un servizio affine a quello in oggetto svolto negli ultimi 3 anni ritenuto particolarmente significativo della propria capacità ed esperienza professionale evidenziando: il periodo di esecuzione, la committenza; l'importo dei ricavi; le caratteristiche innovative del servizio; le problematiche specifiche risolte.

2.4. modalità organizzative per garantire la corretta esecuzione del servizio per fatti non programmabili (personale assente per forza maggiore ovvero necessità di servizi straordinari): andranno descritte le modalità organizzative ed operative per la sostituzione repentina del personale assente per fatti imprevisti ed imprevedibili senza pregiudizio per le attività quotidiane del servizio.

La relazione dovrà avere la **dimensione massima di n. 4 (quattro) pagine** scritte su una sola facciata con font New Times Roman, p.ti 12 , interlinea singola.

Nel computo non sono conteggiati il sommario e il frontespizio qualora non contenga testo.

Alla relazione potranno essere allegati **massimo n. 2** elaborati (grafici, organigrammi, dépliant, schede tecniche, ecc.) in formato UNI A3 o UNI A4.

I fogli dovranno essere numerati e raccolti in apposito fascicolo.

16.3) Al fine della valutazione dell'elemento indicato sub 3) nella tabella n. 1 del successivo punto 18), il concorrente deve presentare **una relazione** da declinare nei seguenti capitoli e con i seguenti contenuti:

3.1 Proposte migliorative per la valorizzazione, la promozione e la cura dell'immagine dei servizi offerti: nella relazione andranno descritte le iniziative ideate per promuovere, incentivare e valorizzare i servizi offerti all'utenza portuale al fine della miglior immagine e conoscibilità dei servizi;

3.2 Proposte migliorative per rendere il servizio attrattivo ed efficiente anche mediante la ottimale gestione dei rapporti con armatori, autorità marittime e assegnatari: andrà descritta l'impostazione organizzativa per migliorare e rendere pienamente collaborativa l'interlocuzione ed i rapporti con gli armatori, le autorità marittime, gli assegnatari e l'AdSP MAO;

3.3 Altre iniziative per migliorare e rendere il servizio ottimale per tutti gli operatori interessati: andranno eventualmente descritte le altre proposte operative ed organizzative e gli ulteriori accorgimenti tecnici finalizzati all'ottimizzazione dei servizi.

La relazione dovrà avere la **dimensione massima di n. 3 (tre) pagine** scritte su una sola facciata con font New Times Roman, p.ti 12 , interlinea singola.

Nel computo non sono conteggiati il sommario e il frontespizio qualora non contenga testo.

Alla relazione potranno essere allegati **massimo n. 2** elaborati (grafici, organigrammi, dépliant, schede tecniche, ecc.) in formato UNI A3 o UNI A4.

I fogli dovranno essere numerati e raccolti in apposito fascicolo.

16.4) Al fine della valutazione dell'elemento indicato sub 5) nella tabella n. 1 del successivo punto 18), il concorrente deve presentare **una relazione** da declinare nei seguenti capitoli e con i seguenti contenuti:

5.1. *Entità degli investimenti e cronoprogramma degli stessi*: il concorrente dovrà indicare l'entità degli investimenti previsti e la tempistica della loro realizzazione;

5.2 *importo di equity rispetto all'entità degli investimenti*: il concorrente dovrà indicare il rapporto tra il capitale proprio (equity) che il Concessionario intende investire rispetto all'entità complessiva degli investimenti previsti.

La relazione dovrà avere la **dimensione massima di n. 1 (una) pagina** scritte su una sola facciata con font New Times Roman, p.ti 12 , interlinea singola.

I fogli dovranno essere numerati e raccolti in apposito fascicolo.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore secondo quanto indicato al punto 15.1.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "*Risposta Busta economica*"), a pena di esclusione, dovrà inserire la documentazione di seguito specificata.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	A. Incremento percentuale (sub 4.1 nella tabella n. 1) dell'importo da versare all'AdSP MAO rispetto: <ul style="list-style-type: none">- alla quota fissa di canone posta a base di gara (€ 40.000,00/annui);- alla quota percentuale sul fatturato posta a base di gara (2%). B. Riduzione percentuale (sub 4.2 nella tabella n. 1) dell'entità delle tariffe per i servizi all'utenza poste a base di gara: <ul style="list-style-type: none">- - riduzione quota fissa raccolta rifiuti solidi navi (qsf©)- - riduzione quota fissa raccolta rifiuti liquidi navi (qlf©)- - riduzione tariffe diritti di chiamata (ds© e dl©)- - riduzione tariffe ritiro e conferimento rifiuti e servizi aggiuntivi. C. Indicazione dei costi aziendali di sicurezza ed i costi della manodopera ex art. 95, comma 10, Codice.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	- compilazione del modello di "offerta economica" allegato 4 al presente Disciplinare

Il concorrente dovrà indicare nell'Allegato 4 "Modello per offerta economica", **a pena di esclusione:**

A. le percentuali di incremento offerto sull'importo fisso del canone annuo (€ 40.000,00) e sulla percentuale da rapportare al fatturato (2%). I valori dovranno essere espressi fino alla terza cifra decimale. In ogni caso, verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

B. il concorrente dovrà indicare nell'Allegato 4 "Modello per offerta economica", a **pena di esclusione**, le percentuali di riduzione offerte sull'entità delle tariffe per i servizi all'utenza poste a base di gara (su quota fissa raccolta rifiuti solidi navi, di cui alla Tabella 1 dell'elaborato "Elenco delle Tariffe", su quota fissa raccolta rifiuti liquidi navi, di cui alla Tabella 2 dell'elaborato "Elenco delle Tariffe", su tariffe diritti di chiamata, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'elaborato "Elenco delle Tariffe", su Tariffe per il ritiro ed avvio a recupero / smaltimento dei rifiuti solidi/Marpol/liquidi e per i servizi e noleggi aggiuntivi, di cui alle Tabelle 4, 5, 6 e 10 dell'elaborato "Elenco delle Tariffe"). I valori dovranno essere espressi fino alla terza cifra decimale. In ogni caso, verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

C. Il concorrente, a **pena di esclusione**, deve dichiarare:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice. In caso di discordanza fra importi indicati in lettere e importi indicati in cifre, prevale l'importo indicato in lettere.

L'importo della concessione sarà disposto sulla base dei valori incrementali del canone dovuto al Concedente e sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica relativamente alla riduzione delle tariffe nei riguardi dell'utenza, suddivisa per ciascuno dei due ambiti portuali (Trieste e Monfalcone).

Il risultato scaturito dal sistema sarà oggetto di verifica mediante calcolo effettuato dalla Commissione in base al modello "Offerta economica".

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Piano economico-finanziario
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il piano economico-finanziario della concessione, da redigere sulla base di quello posto a base della gara ed allegato al presente Disciplinare, asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell'art. 183 del Codice, va presentato anche in formato elettronico (file Excel), con l'indicazione delle formule di calcolo, in ossequio a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28.3.2018, e deve contenere i seguenti elementi:

- Indici di sostenibilità e bancabilità
- Margine di contribuzione
- Reddito netto di commessa
- Flussi di cassa e valutazione finanziaria
- Valore attuale netto (VAN)
- Tasso interno di rendimento (TIR)
- Pay-back period

Il PEF secondo quanto indicato al cap. 3.3.4 del D.M. 28.3.2018, dovrà includere inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo":

- il costo della manodopera;
- il costo degli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il costo per le spese tecniche (ove previsto);
- i tempi della realizzazione degli interventi previsti;
- la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti.

Il concorrente, a **pena di esclusione**, ed in conformità con quanto dichiarato nell'ambito dell'offerta economica – Allegato 4, deve dichiarare:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice.

In caso di discordanza fra importi indicati in lettere e importi indicati in cifre, prevale l'importo indicato in lettere.

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "*Risposta Economica*" dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso:

Più precisamente, la dichiarazione deve essere sottoscritta:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito: dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria del raggruppamento ovvero del consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del Codice: dal legale rappresentante o procuratore del consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45, lettera f) del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9.4.2009 n. 33:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80/100
Offerta economica	20/100
TOTALE	100/100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi e sub-elementi riportati nella seguente tabella n. 1 che riporta anche la relativa ponderazione.

Tab. 1	ELEMENTI E SUBELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE				
1	QUALITA' DEL SERVIZIO			D/T (*)	46,500
	1.1	<i>Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima dei mezzi nautici nei singoli ambiti portuali e loro caratteristiche</i>	D	5,000	
	1.2	<i>Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima di personale prevista</i>	D	5,000	
	1.3	<i>Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima di automezzi e loro caratteristiche</i>	D	4,000	
	1.4	<i>Proposte di miglioramento della gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi, liquidi pericolosi, sanitari, da alimenti, del residuo del carico, ecc.</i>	D	6,000	
	1.5	<i>Proposte alternative e migliorative allo svolgimento del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento/smaltimento</i>	D	4,000	
	1.6	<i>Proposte migliorative per aumentare le raccolte differenziate e applicare i principi dell'economia circolare</i>	D	6,000	
	1.7	<i>Proposte migliorative per quanto attiene ai materiali utilizzati nel servizio con particolare riferimento alla tipologia e quantità dei contenitori e loro ubicazione</i>	D	3,000	
	1.8	<i>Proposte migliorative per la struttura delle sedi operative</i>	D	2,500	
	1.9	<i>Proposte migliorative sulla gestione delle attività ordinarie, delle attività su richiesta e delle attività straordinarie</i>	D	5,000	
	1.10	<i>Altre proposte migliorative del servizio anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria</i>	D	2,000	
	1.11	<i>Migliorie rispetto agli obblighi di rendicontazione all'AdSP MAO dei dati contabili e della esazione delle tariffe e del sito WEB</i>	D	4,000	
2	QUALIFICAZIONE SPECIFICA DEL CONCESSIONARIO				15,000
	2.1	<i>possesso di certificazione aziendale oltre a quanto previsto ai fini dell'ammissione</i>	T	2,000	
	2.2	<i>formazione del personale dedicato al servizio</i>	D	4,000	
	2.3	<i>valutazione di specifiche esperienze maturate in un precedente servizio affine</i>	D	5,000	

	2.4	<i>modalità organizzative per garantire la corretta esecuzione del servizio per fatti non programmabili (personale assente per forza maggiore ovvero necessità di servizi straordinari)</i>	D	4,000	
3	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'				12,500
	3.1	<i>Proposte migliorative per la valorizzazione, la promozione e la cura dell'immagine dei servizi offerti</i>	D	4,000	
	3.2	<i>Proposte migliorative per rendere il servizio attrattivo ed efficiente anche mediante la ottimale gestione dei rapporti con armatori, autorità marittime e assegnatari</i>	D	5,000	
	3.3	<i>Altre iniziative per migliorare e rendere il servizio ottimale per tutti gli operatori interessati</i>	D	3,500	
4	INCREMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO E RIBASSO TARIFFARIO				20,000
	4.1	<i>Incremento dell'importo da versare all'AdSP MAO a titolo di canone annuo di concessione del servizio:</i>			
	4.1.1	<i>incremento della quota fissa</i>	T	1,000	
	4.1.2	<i>incremento della quota percentuale sul fatturato</i>	T	1,000	
	4.2	<i>Riduzione percentuale dell'entità delle tariffe per i servizi all'utenza poste a base di gara</i>			
	4.2.1.	<i>riduzione quota fissa raccolta rifiuti solidi navi (qsf)</i>	T	5,000	
	4.2.2.	<i>riduzione quota fissa raccolta rifiuti liquidi navi (qlf)</i>	T	5,000	
	4.2.3	<i>riduzione tariffe diritti di chiamata (ds© e dl©)</i>	T	4,000	
	4.2.4	<i>riduzione tariffe ritiro e conferimento rifiuti e servizi aggiuntivi</i>	T	4,000	
5	VALUTAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI CONCESSIONE				6,000
	5.1	Entità degli investimenti e cronoprogramma degli stessi	D	3,000	
	5.2	Importo di <i>equity</i> rispetto all'entità degli investimenti	D	3,000	
TOTALE					100,000
	(*)	D= ELEMENTO DISCREZIONALE (QUALITATIVO) T= ELEMENTO TABELLARE O QUANTITATIVO			

Per l'attribuzione dei coefficienti da attribuire agli elementi e sub-elementi di valutazione si seguiranno le modalità riportate nella sotto estesa tabella n. 2.

Tab. 2	ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI		
1	QUALITA' DEL SERVIZIO	D/T (*)	

	1.1	<i>Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima dei mezzi nautici nei singoli ambiti portuali e loro caratteristiche</i>	D	<p>A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21.9.2016 ed aggiornate al D.lgs. 19.4.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 del 2.5.2018). Pertanto si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il confronto a coppie, in coefficienti variabili tra 0 e 1 e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.</p> <p>Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 3 e maggiori di 10 si farà ricorso all'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. In questa ipotesi il valore del coefficiente per i diversi livelli di valutazione sarà il seguente:</p> <p>ottimo = 1,00 buono = 0,80 adeguato = 0,60 insufficiente = 0,40 largamente insufficiente = 0,20 non valutabile = 0,00.</p>
	1.2	<i>Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima di personale prevista</i>	D	
	1.3	<i>Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima di automezzi e loro caratteristiche</i>	D	
	1.4	<i>Proposte di miglioramento della gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi, liquidi pericolosi, sanitari, da alimenti, del residuo del carico, ecc.</i>	D	
	1.5	<i>Proposte alternative e migliorative allo svolgimento del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento</i>	D	
	1.6	<i>Proposte migliorative per aumentare le raccolte differenziate e applicare i principi dell'economia circolare</i>	D	
	1.7	<i>Proposte migliorative per quanto attiene ai materiali utilizzati nel servizio con particolare riferimento alla tipologia e quantità dei contenitori e loro ubicazione</i>	D	
	1.8	<i>Proposte migliorative per la struttura delle sedi operative</i>	D	
	1.9	<i>Proposte migliorative sulla gestione delle attività ordinarie, della attività su richiesta, e delle attività straordinarie</i>	D	
	1.10	<i>Altre proposte migliorative del servizio anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria</i>	D	
	1.11	<i>Migliorie rispetto agli obblighi di rendicontazione all'AdSP MAO dei dati contabili e della esazione delle tariffe e del sito WEB</i>	D	
	QUALIFICAZIONE SPECIFICA DEL CONCESSIONARIO			
2	2.1	<i>possesso di certificazione aziendale oltre a quanto previsto ai fini dell'ammissione</i>	T	sarà attribuito il coefficiente massimo (2,000) ai concorrenti in possesso di entrambe le certificazioni di qualità; 0,500 in caso di possesso di una certificazione. In caso di concorrente plurisoggettivo per aver titolo all'attribuzione del punteggio tutte le imprese facenti parte della compagine dovranno essere in possesso della certificazione

	2.2	<i>formazione del personale dedicato al servizio</i>	D	A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21.9.2016 ed aggiornate al D.lgs. 19.4.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 del 2.5.2018). Pertanto si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il confronto a coppie, in coefficienti variabili tra 0 e 1 e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
	2.3	<i>valutazione di specifiche esperienze maturate in un precedente servizio affine</i>	Q	Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 3 e maggiori di 10 si farà ricorso all'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. In questa ipotesi il valore del coefficiente per i diversi livelli di valutazione sarà il seguente: ottimo = 1,00 buono = 0,80 adeguato = 0,60 insufficiente = 0,40 largamente insufficiente = 0,20 non valutabile = 0,00.
	2.4	<i>modalità organizzative per garantire la corretta esecuzione del servizio per fatti non programmabili (personale assente per forza maggiore ovvero necessità di servizi straordinari)</i>	Q	
	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'			
3	3.1	<i>Proposte migliorative per la valorizzazione, la promozione e la cura dell'immagine dei servizi offerti</i>	D	A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21.9.2016 ed aggiornate al D.lgs. 19.4.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 del 2.5.2018). Pertanto si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il confronto a coppie, in coefficienti variabili tra 0 e 1 e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio
	3.2	<i>Proposte migliorative per rendere il servizio attrattivo ed efficiente anche mediante la ottimale gestione dei rapporti con armatori, autorità marittime e assegnatari</i>	D	

3.3	Altre iniziative per migliorare e rendere il servizio ottimale per tutti gli operatori interessati	D	<p>conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.</p> <p>Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 3 e maggiori di 10 si farà ricorso all'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. In questa ipotesi il valore del coefficiente per i diversi livelli di valutazione sarà il seguente:</p> <p>ottimo = 1,00 buono = 0,80 adeguato = 0,60 insufficiente = 0,40 largamente insufficiente = 0,20 non valutabile= 0,00.</p>
INCREMENTO CANONE DI CONCESSIONE E RIBASSO TARIFFARIO			
4.1	<p>Incremento dell'importo da versare all'AdSP MAO a titolo di canone annuo di concessione del servizio</p> <p>4.1.1 incremento della quota fissa</p> <p>4.1.2 incremento della quota percentuale sul fatturato</p>	T	$C_i = \frac{(C_{ci} - C_{min})}{(C_{max} - C_{min})}$ <p>dove: Ci= Coefficiente per l'elemento canone assegnato all'offerta iesima Cci= percentuale di incremento offerta dal concorrente iesimo Cmax= percentuale di incremento massima offerta dai concorrenti Cmin: - per 4.1.1. = 0% (fermo l'obbligo di riconoscere all'AdSPMAO almeno la quota di € 40.000,00); - per 4.1.2.= 2% dei ricavi annui del servizio</p>
4.2	<p>Riduzione percentuale dell'entità delle tariffe per i servizi all'utenza poste a base di gara:</p> <p>4.2.1 riduzione quota fissa raccolta rifiuti solidi navi (qsf)</p> <p>4.2.2 riduzione quota fissa raccolta rifiuti liquidi navi (qlf)</p> <p>4.2.3 riduzione tariffe diritti di chiamata (ds© e dl©)</p> <p>4.2.4 riduzione tariffe ritiro e conferimento rifiuti e servizi aggiuntivi</p>	T	<p>Ci (per A i <= A soglia)= X * Ai / A soglia C i (per A i > A soglia)=X + (1,00 - X) * [(Ai - A soglia) / (A max - A soglia)]</p> <p>dove: ci=coefficiente per l'elemento diminuzione tariffe assegnato all'offerta i-esima Ai = ribasso percentuale sulle tariffe offerto dal concorrente i-esimo Amax = massimo ribasso percentuale sulle tariffe offerto dai concorrenti Asoglia = media aritmetica dei ribassi sul prezzo offerti dai concorrenti X = 0,90</p>
5	VALUTAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI CONCESSIONE		

5.1	Entità degli investimenti e cronoprogramma degli stessi	D	A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21.9.2016 ed aggiornate al D.lgs. 19.4.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 del 2.5.2018). Pertanto si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il confronto a coppie, in coefficienti variabili tra 0 e 1 e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
5.2	Importo di equity rispetto all'entità degli investimenti	D	
			Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 3 e maggiori di 10 si farà ricorso all'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. In questa ipotesi il valore del coefficiente per i diversi livelli di valutazione sarà il seguente: ottimo = 1,00 buono = 0,80 adeguato = 0,60 insufficiente = 0,40 largamente insufficiente = 0,20 non valutabile = 0,00.
(*)	D= ELEMENTO DISCREZIONALE (QUALITATIVO) T= ELEMENTO TABELLARE O QUANTITATIVO		

Nella valutazione degli elementi di natura qualitativa la Commissione giudicatrice seguirà i criteri motivazionali riportati nella seguente tabella n. 3.

Tab. 3		CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI	
		QUALITA' DEL SERVIZIO	CRITERI MOTIVAZIONALI
1	1.1	<i>Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima dei mezzi nautici nei singoli ambiti portuali e loro caratteristiche</i>	sarà oggetto di valutazione la numerosità e le caratteristiche migliorative dei mezzi navali da destinare al servizio, anche in materia di dotazioni per la raccolta rifiuti
	1.2	<i>Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima di personale prevista</i>	sarà oggetto di valutazione la numerosità e le caratteristiche professionali del personale da destinare stabilmente al servizio
	1.3	<i>Proposte di miglioramento rispetto alla dotazione minima di automezzi e loro caratteristiche</i>	sarà oggetto di valutazione il numero e le caratteristiche tecniche dei mezzi, la loro data di immatricolazione, le emissioni dei motori e il tipo di alimentazione (elettrica/ibrida/metano)

1.4	<i>Proposte di miglioramento della gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi, liquidi pericolosi, sanitari, da alimenti, del residuo del carico, ecc.</i>	sarà oggetto di valutazione una proposta di modifica organizzativa per la gestione dei servizi in termini di efficacia, efficienza, tempestività e sicurezza sia per l'ambiente sia per il personale dedicato	
1.5	<i>Proposte alternative e migliorative allo svolgimento del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento</i>	sarà oggetto di valutazione la proposta di modifica organizzativa per la gestione del trasporto e del conferimento agli impianti di trattamento/ smaltimento in termini di riduzione dei tempi di trasporto e sicurezza	
1.6	<i>Proposte migliorative per aumentare le raccolte differenziate e applicare i principi dell'economia circolare</i>	sarà oggetto di valutazione la proposta migliorativa per aumentare l'efficacia delle raccolte differenziate dei rifiuti e raggiungere in minor tempo le percentuali previste dai Piani di raccolta e gestione rifiuti delle navi negli ambiti portuali di Trieste e Monfalcone e introdurre strumenti per l'economia circolare, quali ad esempio meccanismi di valorizzazione dei rifiuti	
1.7	<i>Proposte migliorative per quanto attiene ai materiali utilizzati nel servizio con particolare riferimento alla tipologia e quantità dei contenitori e loro ubicazione</i>	sarà oggetto di valutazione la proposta di modifica migliorativa dei materiali utilizzabili nel servizio rispetto alle specifiche del Capitolato, alla loro quantità e alla loro ubicazione per la riduzione dei percorsi e l'appropriatezza delle scelte	
1.8	<i>Proposte migliorative per la struttura delle sedi operative</i>	sarà oggetto di valutazione la proposta di modifica migliorativa della dotazione alloggiativa, logistica e strumentale delle sedi operative presso il Porto di Trieste e di Monfalcone	
1.9	<i>Proposte migliorative sulla gestione delle attività ordinarie, della attività su richiesta, e delle attività straordinarie</i>	sarà oggetto di valutazione la proposta migliorativa rispetto alle indicazioni prescrittive dei servizi di natura ordinaria, delle attività su richiesta e delle attività straordinarie in termini di incremento dell'efficacia e semplificazione dei rapporti tra tutti gli attori	
1.10	<i>Altre proposte migliorative del servizio anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria</i>	saranno oggetto di valutazione le proposte migliorative sull'assetto del servizio sui protocolli sanitari da adottare per ciascun servizio al fine della prevenzione e tutela del personale e degli utenti	
1.11	<i>Migliorie rispetto agli obblighi di rendicontazione all'AdSP MAO dei dati contabili e della esazione delle tariffe e del sito WEB</i>	saranno oggetto di valutazione le proposte migliorative rispetto alla tempistica ed alle condizioni previste per l'informazione all'AdSP MAO delle condizioni economiche del servizio nonché caratteristiche del sito WEB da allestire a cura del Concessionario nei termini e con le finalità indicate nel Capitolato	
QUALIFICAZIONE SPECIFICA DEL CONCESSIONARIO			
2	2.1	<i>possesso di certificazione aziendale oltre a quanto previsto ai fini dell'ammissione</i>	sarà attribuito il coefficiente massimo (2,000) ai concorrenti in possesso di Certificazione aziendale OHSAS 18001 relativa alla sicurezza sul posto di lavoro ovvero certificazione ISO 45001. In caso di concorrente plurisoggettivo per aver titolo all'attribuzione del punteggio tutte le imprese facenti parte della compagine dovranno essere in possesso della certificazione
	2.2	<i>formazione del personale dedicato al servizio</i>	sarà valutato il sistema stabile di formazione e qualificazione professionale destinato al personale destinato al servizio in termini di: programmi, frequenze, qualificazione dei docenti e lingue straniere (inglese e/o turca)

	2.3	<i>valutazione di specifiche esperienze maturate in un precedente servizio affine</i>	sarà valutato un precedente servizio affine a quello in oggetto svolto negli ultimi 3 anni in termini di: periodo di attività; committenza; importo ricavi; caratteristiche innovative del servizio; problematiche specifiche risolte
	2.4	<i>modalità organizzative per garantire la corretta esecuzione del servizio per fatti non programmabili (personale assente per forza maggiore ovvero necessità di servizi straordinari)</i>	sarà oggetto di valutazione le modalità organizzative ed operative per la sostituzione repentina del personale assente per fatti imprevisti ed imprevedibili senza pregiudizio per le attività quotidiane del servizio
	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'		
3	3.1	<i>Proposte migliorative per la valorizzazione, la promozione e la cura dell'immagine dei servizi offerti</i>	sarà oggetto di valutazione le iniziative ideate per promuovere, incentivare e valorizzare i servizi offerti all'utenza portuale al fine della miglior immagine e conoscibilità dei servizi
	3.2	<i>Proposte migliorative per rendere il servizio attrattivo ed efficiente anche mediante la ottimale gestione dei rapporti con armatori, autorità marittime e assegnatari</i>	sarà oggetto di valutazione l'impostazione organizzativa per migliorare e rendere pienamente collaborativa l'interlocuzione con gli armatori, le autorità marittime, gli assegnatari e l'AdSP MAO
	3.3	<i>Altre iniziative per migliorare e rendere il servizio ottimale per tutti gli operatori interessati</i>	saranno valutate altre proposte operative ed organizzative ed accorgimenti tecnici finalizzati all'ottimizzazione dei servizi
	VALUTAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI CONCESSIONE		
5	5.1	Entità degli investimenti e cronoprogramma degli stessi	sarà oggetto di valutazione l'entità complessiva degli investimenti previsti e la tempistica della loro realizzazione
	5.2	Importo di <i>equity</i> rispetto all'entità degli investimenti	sarà oggetto di valutazione il rapporto tra il capitale proprio (<i>equity</i>) che il Concessionario intende investire rispetto all'entità complessiva degli investimenti previsti

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **40 su 80 per il punteggio tecnico complessivo**.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore**, sulla scorta della seguente formula matematica:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

La riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elementi di valutazione, se nel singolo elemento di valutazione qualitativa, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute di gara saranno svolte in modalità telematica. Pertanto, la Stazione appaltante comunicherà le date per lo svolgimento delle operazioni di gara su espressa richiesta dei singoli partecipanti presentata mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO online.

La prima seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati al concorrente nelle modalità sopra descritte.

Le operazioni saranno svolte dal Seggio di gara istituito ad hoc.

Nel corso della seduta si procederà nell'ordine:

- alla ricognizione dei "pliche digitali" pervenuti entro i termini previsti;
- all'apertura dei pliche medesimi;
- all'apertura della "Busta Amministrativa" di tutte le offerte presentate entro i termini, all'accertamento che i documenti siano stati presentati con le modalità richieste e con i contenuti necessari ai fini dell'ammissione del concorrente alla fase di apertura della Busta Tecnica e della Busta Economica;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- comunicare al RUP gli esiti della seduta affinché adotti il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e provveda agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice;

procedere, relativamente alle offerte ammesse, all'apertura delle Buste "B" contenenti le offerte tecniche e a verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Seggio di gara, in seduta svolta in modalità telematica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

Una volta effettuato il controllo, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.2.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi dopo la riparametrazione attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (*ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.*).

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- a. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;
- b. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- c. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In caso di suddivisione della concessione in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila//00)

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Disciplinare è richiesto obbligatoriamente il possesso o la disponibilità dei mezzi navali, degli automezzi dei contenitori e del personale nelle entità indicati nel Capitolato speciale prestazionale e nell'offerta tecnica, nonché ogni titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per la raccolta e gestione nonché trasporto dei rifiuti e dei residui del carico delle navi.

In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

I dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto di appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.